

**concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere
(AVS/AI/IPG e AD)**

del 22 marzo 1996 (Stato il 1° ottobre 1996)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 1995²),
decreta:

Art. 1

Per quanto riguarda le assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), il Consiglio federale è autorizzato a concludere con le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera accordi relativi allo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera.

Art. 2

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° agosto 1996 con effetto sino al 31 luglio 2005.

